Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 1° dicembre 1924** — **Numero 280**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli — *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1886.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1877.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, è modificato come segue: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati » ed il relativo stanziamento è aumentato della somma di L. 2,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 203. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1887.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1878.

Interpretazione autentica dell'art. 33/96 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Riconosciuta la necessità di interpretare autenticamente l'art. 33 del decreto 30 settembre 1922, n. 1290, modificativo dell'art. 96 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, nella parte in cui parla di missioni rotative, indicando il significato che nella pratica amministrativa veniva dato a tale espressione e quali in conseguenza gli intervalli, che si dispose non costituire interruzioni del servizio agli effetti della nomina ad aiuto ufficiale del supplente:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per missioni rotative ai sensi dell'art. 33 del decreto 30 settembre 1922, n. 1290, modificativo dell'art. 96 del decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, debbono intendersi quelle, di cui l'Amministrazione disponeva la periodica interruzione o che affidava a turno a due o più supplenti immediatamente succedentisi nel servizio: per siffatte missioni non si considereranno come interruzioni di servizio, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 96 del R. decreto del 2 ottobre 1919, n. 1858, oltre quelle derivanti da incarichi di gerenze di ricevitorie, da servizio prestato presso ricevitorie precariamente rette da personale di ruolo od elevate durante il periodo bellico ad uffici principali per necessità di carattere militare, da servizio militare o malattia debitamente accertata, unicamente le suindicate interruzioni periodiche disposte dall'Amministrazione non superiore a cinque giorni nella missione di uno stesso supplente a quelle derivanti dal turno stabilito come sopra fra due o più supplenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 204. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1888.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1880.

Modificazioni al R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, recante disposizioni per la Camera agrumaria della Sicilia e della Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, recante disposizioni per la Camera agrumaria della Sicilia e della Calabria;

Considerata la convenienza nell'interesse dell'industria agrumaria siciliana e calabrese di destinare a riduzione dei debiti camerali le maggiori somme rimaste eventualmente disponibili presso la Camera predetta, dopo che sia stata prelevata la quota d'ammortamento di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge sopra citato, e dopo che ai depositanti dell'esercizio sia stato corrisposto complessivamente tra acconti e saldi un prezzo non inferiore a quello minimo di vendita fissato per ciascun esercizio, al lordo dei prelevamenti di legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« In nessun caso però alla merce come sopra depositata e venduta, potrà essere assegnato un saldo di prezzo tale che, sommato con l'acconto già pagato dalla Camera agrumaria a norma dell'art. 4, superi il prezzo minimo di vendita determinato per ciascun esercizio a norma dell'art. 3, al lordo dei prelevamenti di legge sopramentovati.

« Le eventuali somme residue saranno destinate a riduzione del debito camerale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 206. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1889.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1879.

Assimilazione del personale dei Magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 1° marzo 1924, n. 550;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Viste le proposte del Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali di Trieste;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Al personale dei Magazzini generali di Trieste, assunto in servizio sotto il cessato regime ed in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, sempre chè si trovi nelle condizioni volute dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sono estese, ai fini dell'assimilazione economica, e salvo le modificazioni stabilite negli articoli seguenti, a datare dal 1° dicembre 1923, le disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle riguardanti le indennità mensili temporanee di cui al 1° comma dell'articolo 188 e al 5° comma lettera *a*) dell'art. 189 del decreto stesso.

L'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe a cui il personale abbia acquisito diritto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il ruolo del personale dei Magazzini generali di Trieste è stabilito, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, dalla tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e per le finanze.

I funzionari eventualmente eccedenti i posti fissati in organico saranno considerati in soprannumero e non potranno essere promossi finchè le eccedenze non siano state assorbite.

Nel computo dell'anzianità per la inscrizione nel detto ruolo è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme sullo stato giuridico in vigore prima del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

CAPO II.

Attribuzioni dei nuovi gradi e conferimento dei posti nei nuovi ruoli.

Art. 3.

Gli impiegati delle categorie *A*, *C* ed *E* (ex regime) del quadro organico in vigore al 30 novembre 1923 sono collocati rispettivamente nei quadri di classificazione dei gruppi *A*, *B* e *C*, con grado immediatamente inferiore alla classe di rango raggiunta in base alle disposizioni della prammatica di servizio ex austriaca.

Nella nuova classificazione sono però collocati nel grado corrispondente alla classe di rango a cui attualmente appartengono, gli impiegati dell'11ª classe delle categorie *A* e *C* (ex regime) e coloro che nelle categorie *A*, *C*, *E* (ex regime) risultano provvisti degli emolumenti riferibili ad una classe di rango superiore a quella effettivamente raggiunta.

Gli officianti di cancelleria della categoria *E* (ex regime) provvisti di laurea sono collocati nel grado 11° del gruppo *B*.

Art. 4.

Fermo il disposto del terzo comma del precedente art. 2, la inscrizione degli impiegati nel nuovo ruolo è fatta con una anzianità pari a quella che essi avevano nella classe di rango a cui appartenevano, calcolando le frazioni risultanti al 1° dicembre 1923 come anno intero.

Per coloro però, che appartenendo alla 10ª classe di rango della categoria *A* (ex regime) vengono collocati nell'11° grado del gruppo *A*, l'inscrizione viene effettuata con una anzianità decorrente dalla loro data di ammissione in servizio, diminuita del periodo di alunnato.

L'iscrizione nel grado 11° del gruppo *B* dei laureati, appartenenti agli officianti di cancelleria della categoria *E*, è fatta con anzianità decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Gli officianti di cancelleria e gli assistenti edili e di macchina contrattuali sono collocati nel grado 12° del gruppo *C*, con anzianità decorrente dal 1° dicembre 1923.

Gli assistenti di cancelleria sono collocati nel grado 13° dello stesso gruppo con anzianità decorrente dalla data della loro ammissione in servizio.

L'impiegato contrattuale del servizio esecutivo è collocato nel grado 11° del gruppo *B*, con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Art. 6.

Al personale contrattuale dei capi cursori è conferito il grado di capo usciere con anzianità decorrente dalla data di ammissione in servizio, diminuita di venti anni.

Art. 7.

Al personale avventizio, ivi compreso quello assunto secondo le norme del cessato regime, saranno conferiti i posti che si renderanno vacanti nell'ultimo grado di ciascun gruppo, dopo che saranno state assorbite le eccedenze di cui all'art. 2, per anzianità congiunta al merito con preferenza assoluta per gli ex combattenti, mutilati e volontari di guerra del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 8.

Il Comitato dei Magazzini generali ha le funzioni del Consiglio di amministrazione, previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per tutto quanto riguarda le promozioni degli impiegati.

Art. 9.

Il direttore dei Magazzini generali verrà nominato dal Ministro per le comunicazioni e potrà essere scelto anche fra persone estranee alla detta Amministrazione.

Il vice direttore e l'ingegnere capo saranno nominati dal Comitato dei Magazzini generali e potranno essere scelti col criterio del merito comparativo fra tutti gli impiegati fino al 9° grado del gruppo *A*.

Art. 10.

L'impiegato che goda attualmente di un trattamento economico superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti; nel computo del trattamento economico saranno compresi, oltre allo stipendio, l'aggiunta di attività e l'indennità caroviveri, l'aggiunta straordinaria e l'aggiunta commerciale trimestrale.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione degli stipendi a norma dei precedenti articoli è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° dicembre 1923.

Art. 11.

Gli impiegati ed agenti di ruolo che siano provvisti di pensione a carico dello Stato non possono accumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attuale ricoperto, salvo i casi ed i limiti previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 32 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

Colla data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli operai addetti ai Magazzini generali ed al Consorzio generale dei facchini di Trieste sono licenziati.

Coloro che possiedono i prescritti requisiti di cittadinanza, moralità, idoneità, saranno riassunti in servizio in qualità di incaricati provvisori a mente del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994.

Art. 13.

Gli operai che, al 30 giugno 1924, contano un'anzianità di servizio computabile, pari almeno a dieci anni, hanno diritto agli emolumenti di riposo stabiliti dalle norme approvate coi decreti del cessato Ministero austriaco del commercio 28 dicembre 1898, n. 75275; 17 settembre 1910, n. 27240 e 5 maggio 1914, n. 9868.

Il computo del servizio sarà fatto secondo le norme stabilite nei decreti succitati, non tenendo però conto delle campagne di guerra contro l'Italia.

Agli operai che non abbiano diritto a pensione è concessa una indennità pari a 25 giornate di mercede per ogni anno di servizio prestato da effettivo ed a 20 giornate per ogni anno di servizio prestato da provvisorio ed eventualmente da garzone o apprendista.

La frazione di anno superiore ai sei mesi è computata come anno intero.

Sono computabili anche i servizi militari prestati anteriormente al maggio 1915.

Art. 14.

Ai pensionati, di cui al primo comma del precedente articolo, che sono riassunti in servizio, verrà sospeso il pagamento della pensione per tutto il tempo in cui presteranno servizio presso i Magazzini generali; cessato questo servizio, il pagamento della pensione sarà ripreso nella medesima misura.

L'indennità, di cui al secondo comma del precedente articolo sarà pagata agli operai, che siano riammessi in servizio, entro 15 giorni dalla data in cui cesseranno definitivamente dal servizio presso i Magazzini generali; il pagamento, però, sarà sempre fatto nella misura corrispondente al servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 205. — GRANATA.

Quadro organico dei Regi magazzini generali di Trieste.

RUOLO I.

Grado	GRUPPO *A*	
	Legali ed equiparati	Ingegneri
6°	1 Direttore	—
7°	1 Vice direttore	1 Ingegnere capo
8°	1 Ispettore capo	1 Ingegnere principale di sezione
9°	—	1 Ingegnere principale
10°	—	2 Ingegneri
	3	5

Grado	GRUPPO *B*			
	Ragionieri		Servizio esecutivo	
8°	1	Ragioniere capo	1	Ispettore capo
9°	3	Primi ragionieri	10	Ispettori
10°	3	Ragionieri	16	Sottoispettori
11°	5	Vice ragionieri	32	Assistenti
	12		59	

Grado	GRUPPO *C*			
	Servizio cancelleria		Servizio edile e di macchina	
11°	1	Primo archivista	2	Meccanici
12°	2	Archivisti	3	Aiuto meccanici
13°	4	Applicati	4	Assistenti meccanici
	7		9	

RUOLO II.

Personale subalterno.

2 Uscieri capi
12 Uscieri
6 Inservienti

20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Numero di pubblicazione 1890.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1881.

Somministrazione di fondi per lavori supplementari da eseguirsi nel porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituisce il Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per lo esercizio del porto di Genova;

Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997;

Ritenuto che per le opere supplementari di miglioramento del porto di Genova occorre un'altra anticipazione di lire 40,000,000;

Considerata l'importanza delle accennate opere in rapporto agli interessi dello Stato e della economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la somministrazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della somma di L. 40,000,000, in cinque rate di L. 8,000,000 ciascuna, negli esercizi 1924-25 al 1928-29 incluso, per lavori supplementari nel porto, in aggiunta a quelli di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997.

Art. 2.

Il comma *d*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, è così completato:

« I passeggeri provenienti dai porti atlantici dell'Europa godranno della riduzione del 50 per cento della tassa passeggeri, e quelli provenienti dal Mar Nero saranno da considerarsi come provenienti da porti del Mediterraneo ».

Art. 3.

La somma di L. 10,000,000 indicata nell'art. 4 del R. decreto-legge n. 1997, è elevata a L. 11,800,000 annue a decorrere dal 1° luglio 1924.

Art. 4.

Sono estese al presente decreto-legge, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nel bilancio 1924-25 e seguenti le somme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCHI — FEDERZONI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 207. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1891.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 1882.

Conferimento ai Prefetti dei poteri e funzioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed il regolamento esecutivo approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visti il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 3214 e i Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 249; 30 dicembre 1923, n. 3158, e

2 ottobre 1924, n. 1564, riguardanti i servizi del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri e le funzioni già attribuiti ai Commissari governativi presso gli uffici provinciali per il collocamento e la disoccupazione, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono conferiti ai Prefetti delle rispettive Provincie sino a quando non sarà provveduto alla sistemazione dei servizi relativi alla assunzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 208. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1892.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1884.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa dove visse e morì Alfredo Oriani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità che la casa al Cardello (Casola Valsenio) dove visse, pensò e morì Alfredo Oriani sia tutelata quale monumento d'importante interesse storico e conservata al devoto ossequio degli italiani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La casa al Cardello (Casola Valsenio) dove visse e morì Alfredo Oriani è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.

Il Governo del Re e per esso il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a restaurare la detta casa.

Art. 3.

All'uopo è autorizzata una maggiore assegnazione di lire 200,000, che si prevede occorrente, da iscriversi, mediante decreto del Ministro per le finanze, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 28 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 210. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1893.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1885.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa dove nacque Giovanni Pascoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di acquistare la casa ove ebbe i natali Giovanni Pascoli e di consacrare la casa stessa, convenientemente riparata, in parte a istituzioni benefiche, in parte a Museo di memorie pascoliane;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La casa in San Mauro di Romagna, ove nacque Giovanni Pascoli, è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.

Il Governo del Re e per esso il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad acquistare la detta casa.

Art. 3.

All'uopo è autorizzata una maggiore assegnazione di lire 150,000, che si prevede occorrente, da inscriversi, mediante decreto del Ministro per le finanze, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il présente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 211. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1894**.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. **1883**.

Approvazione della convenzione con la Società S.A.P.R.I. per la cessione di beni in natura e manufatti in conto riparazioni e per la vendita del terreno demaniale « Fortini », in Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze, il 5 novembre 1924, col quale l'Amministrazione finanziaria cede e vende alla Società anonima pesca reti italiana, con sede in Roma, beni in natura e manufatti diversi ceduti dalla Germania in conto riparazioni danni di guerra, al prezzo di accreditamento da farsi alla Germania, e il terreno demaniale denominato « Fortini » in Zara al prezzo di L. 340,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 209. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1895**.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1886**.

Disposizioni concernenti i Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1919 n. 1387 e l'annessa tabella *A*;

Veduto il Nostro decreto 13 maggio 1920 n. 843 e l'annessa tabella *L*;

Veduto il Nostro decreto 3 dicembre 1922 n. 1596 e le annesse tabelle *E* ed *F*;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923 n. 2395 e l'allegato II, tabella n. 36, per la parte concernente il personale dei Regi educandati femminili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica complessiva per il personale dei Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana, compresa nell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923 n. 2395, sono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E* ed *F*, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

I professori delle scuole dei Regi educandati di Milano, Firenze, Verona, Udine e Palermo appartengono al grado 10° (professori di 1ª classe), se di cattedre per le quali è richiesta una laurea conseguita presso Università o un diploma conseguito presso istituti superiori di magistero; al grado 11° (professori di 2ª classe), se di cattedre per le quali è richiesto titolo di studio inferiore.

I professori del Regio collegio di Montagnana appartengono al grado 11°.

Art. 3.

Le maestre, le istitutrici e le maestre-istitutrici conseguono il grado 11° dopo otto anni di permanenza nel 12°.

In base alla norma di cui al precedente comma si provvederà anche al primo inquadramento del personale attualmente in servizio.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° dicembre 1923.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 212. — GRANATA.

TABELLA *A*.

PERSONALE DEL R. COLLEGIO DELLE FANCIULLE DI MILANO

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice-direttrice	1
10°	Professori di 1ª classe	7
11°	Professori di 2ª classe	3
	(Gruppo *B*).	
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°	Economo-cassiere	1
11°	Segretario	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

PERSONALE DEL R. COLLEGIO DELLA SS. ANNUNZIATA DI FIRENZE

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice-direttrice	1
10°	Professori di 1ª classe	7
11°	Professori di 2ª classe	3

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°	Economo-cassiere	1
11°	Segretario	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *C*.

PERSONALE DEL R. COLLEGIO AGLI ANGELI DI VERONA

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice-direttrice	1
10°	Professori di 1ª classe	7
11°	Professori di 2ª classe	3

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
12°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
11°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°	Economo-cassiere	1
11°	Segretario	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *D*.

PERSONALE DEL R. COLLEGIO UCCELLIS DI UDINE

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice-direttrice	1
10°	Professori di 1ª classe	7
11°	Professori di 2ª classe	3

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	10
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *E*.

PERSONALE DEL R. COLLEGIO MARIA ADELAIDE DI PALERMO

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice-direttrice	1
10°	Professori di 1ª classe	7
11°	Professori di 2ª classe	5

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	11
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°	Segretario-economo	1

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicato	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *F*.

PERSONALE DEL R. COLLEGIO FEMMINILE DI MONTAGNANA

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Direttrice	1
11°	Professori	5

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre-istitutrici di 1ª classe	5
12°	Maestre-istitutrici di 2ª classe	
11°	Segretario economo cassiere	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1896.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1887.

Indennità annua per gli incarichi di soprintendenza bibliografica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Riconosciuta la necessità di conservare l'indennità annua di cui alla tabella annessa al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2320, per gli incarichi delle soprintendenze bibliografiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conservata l'indennità annua di cui alla tabella annessa al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2320, per gli incarichi di soprintendenza bibliografica.

Il presente decreto che ha effetto dal 1° dicembre 1923, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 213. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1897.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1888.

Disposizioni concernenti insegnanti e alunni del soppresso Istituto magistrale di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il Nostro decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Veduto il Nostro decreto 19 aprile 1923, n. 1185;

Veduto il Nostro decreto in data odierna, col quale, in applicazione dell'art. 58 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è soppresso il Regio istituto magistrale di Bolzano;

Riconosciuta la necessità di dare disposizioni per la sistemazione degli insegnanti e degli alunni di detto Istituto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnanti ordinari, provenienti dal cessato regime ed assimilati economicamente a quelli del Regno, addetti al 30 settembre 1924 al Regio istituto magistrale di Bolzano, i quali non siano abilitati all'insegnamento in scuole medie con lingua d'istruzione italiana, potranno essere assegnati, previa ispezione favorevole, a cattedre di lingua tedesca in istituti medi di ogni ordine e grado, continuando ad appartenere, a tutti gli effetti, al ruolo economico per essi stabilito dal R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185; potranno essere altresì utilizzati, come gli altri insegnanti di ruolo dell'Istituto medesimo, per l'insegnamento nelle classi che rimarranno ancora aperte in forza dell'art. 3.

Art. 2.

Gli insegnanti che non vengano assegnati ad una cattedra o comunque utilizzati a norma dell'articolo precedente fruiranno del trattamento di cui al R. decreto 21 novembre 1923 n. 2480, tenute presenti le disposizioni degli articoli dal 14 al 23 inclusi del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 3.

Nell'anno scolastico 1924-25 rimarranno aperte le classi 1ª, 2ª e 3ª; nel 1925-26 le classi 2ª e 3ª e nel 1926-27 la classe 3ª del corso superiore dell'Istituto magistrale di Bolzano.

Art. 4.

Gli alunni che abbiano conseguito titolo alla inscrizione nelle classi 1ª, 2ª e 3ª del corso inferiore potranno essere ammessi sia nelle classi corrispondenti degli istituti magistrali con lingua d'istruzione italiana, sia nelle classi corrispondenti del corso inferiore tedesco del Regio istituto tecnico di Bolzano.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 214. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1898.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1889.

Autorizzazione della spesa di L. 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di proseguire e portare a compimento i lavori di sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori di sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova è autorizzata la spesa complessiva di L. 12,000,000, la quale sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della istruzione pubblica, in sei rate uguali dall'esercizio 1924-25 al 1929-30.

Art. 2.

Per la gestione dei fondi, di cui al precedente articolo, e dei contributi, che per lo stesso scopo saranno dati dagli Enti locali della regione veneta, si osserveranno le modalità stabilite dall'art. 3 della convenzione 15 maggio 1913, approvata con legge 22 giugno 1913, n. 856 (allegato *C*).

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 215. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1899.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 1903.

Istituzione in Fano di un Regio istituto commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 479, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;
Vista la domanda in data 1° giugno 1924, con la quale il municipio di Fano chiede che, in applicazione dell'articolo 60 del predetto R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, venga in Fano fondato un Regio istituto commerciale;
Vista la deliberazione in data 17 ottobre 1924, con la quale il comune di Fano si obbliga di fornire alla Scuola la sede, di provvedere alle spese per la manutenzione della sede e per la fornitura dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'acqua per tutti i servizi della Scuola e di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 27,000;
Vista la deliberazione in data 15 ottobre 1924, con la quale la provincia di Pesaro e Urbino si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 23,000;
Vista la deliberazione in data 21 ottobre 1924, con la quale la Camera di commercio ed industria di Pesaro si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 6000;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Fano un Regio istituto commerciale che sarà governato con le disposizioni sancite dal R. decreto 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto commerciale di Fano:
il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 86,000;
il municipio di Fano, con annue L. 27,000;
la provincia di Pesaro ed Urbino, con annue L. 23,000;
la Camera di commercio ed industria di Pesaro, con annue L. 6000.
Il comune di Fano deve inoltre fornire alla Scuola la sede e provvedere alle spese di manutenzione della sede e di fornitura di acqua, di illuminazione e di riscaldamento occorrenti per tutti i servizi della Scuola.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto commerciale di Fano si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno del comune di Fano, della provincia di Pesaro e Urbino e della Camera di commercio ed industria di Pesaro. Potranno anche avere un delegato quegli Enti che si obbligano a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi elencati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà, con decreto Ministeriale, alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Per curare l'impianto e l'organizzazione dell'Istituto potrà essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione composto in conformità dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze provvederà per lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-25 e per gli esercizi futuri dei fondi necessari al pagamento del contributo governativo indicato nel precedente art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 229. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 1° al 7 dicembre 1924, è stata fissata in L. 445, rappresentanti 100 dazio nominale e 345 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. ELENCO N. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	6917	18 —	Lusona Paolo-Benedetto di *Umberto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecalvo (Alessandria).	Lusona Paolo-Benedetto di *Giuseppe-Umberto*, minore, ecc., come contro.
5 %	186834	750 —	Bombara Maria fu *Antonio*, moglie di Licandro Filippo, dom. a Faro Superiore (Messina).	Bombara Maria fu *Antonino*, ecc. come contro.
»	325273	50 —	Franceri Bartolomeo fu *Paolo*, minore, sotto la patria patestà della madre Larghero Maria ved. Franceri, dom. a Savona (Genova).	Franceri Bartolomeo fu *Claudio*, minore, ecc. come contro.
»	325274	50 —	Franceri Pietro fu *Paolo*, minore, ecc. come la precedente.	Franceri Pietro fu *Claudio*, minore, ecc. come la precedente.
3.50 % (1902)	24385	245 —	Berta *Regina* fu Pietro, nubile, dom. a Torino.	Berta *Margherita-Regina* fu Pietro, nubile, ecc. come contro.
3.50 %	319328	808.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
5 %	48423	40 —	Vicenzini Benedetto di *Antonio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa.	Vicenzini Benedetto di *Orazio-Antonio*, minore, ecc. come contro.
»	106027	210 —	Visconti Dante fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre *Camerani* Clelia fu Giacomo, ved. di Visconti Riccardo, dom. a Genova.	Visconti Dante fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre *Camerini* Clelia fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
3.50 %	148193	105 —	Delponte Carlo, Pietro, *Anna*, nubile, e Giuseppe fu Pietro, minori, sotto la patria tutela della loro madre Maria Molino di Giuseppe, dom. a Campestagno (Novara).	Delponte Carlo, Pietro, *Maria-Anna-Angelina*, nubile, e Giuseppe fu Pietro, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 16-*bis*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	58088	440	Soncini Carolina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise fu Francesco, vedova in prime nozze di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, dom. a Milano.	Soncini Maria-Carolina detta Lina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise Francesca detta Danise, ecc., come contro.
»	76490	2310	Soncini Maria detta Lina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise-Francesca detta Danise fu Francesco, ecc., come sopra.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 20 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data della ricevuta: 25 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Baratta dott. Lodovico — Titoli del debito pubblico, al portatore: 2 — Ammontare della rendita L. 55 — Consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data della ricevuta: 14 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Baldesi Epidenfono fu Luigi, domiciliato a Caprese Michelangelo; per conto della Chiesa di S. Maria della Selva a Papiano in comune di Anghiari — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 3 — Consolidato 3 per cento con decorrenza dal 1° aprile 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data della ricevuta: 1° maggio 1908 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza. — Intestazione della ricevuta: Giglio-Marra Luigi di Giambattista, presidente della Congregazione di carità di Aliano — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — Ammontare della rendita (omessa) — Consolidato 3.50 % ex 5 % con decorrenza (omessa).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Data per gli esami di concorso a 130 posti di vice-ragioniere nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, col quale vennero rinviate senza limite di tempo le prove scritte di esami del concorso indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1924 per il conferimento di 130 posti di vice-ragioniere nell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 1834, col quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad espletare il concorso suddetto;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per l'ammissione di 130 alunni agli impieghi del gruppo *B*) dell'Amministrazione dell'interno avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6 e 7 del mese di febbraio 1925.

Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale amministrativo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 novembre 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.